

Verona, 12 Marzo 2018

A Tutti i Componenti
della Commissione Idraulica
Loro Sedi

Caro Collega,

la **Commissione Idraulica** é convocata per Venerdì 16 Marzo 2018 **alle ore 18.00**, presso la sede dell'Ordine, con il seguente o.d.g.:

1. Esame proposte di integrazione al documento accompagnatorio del Disegno di Legge sul reticolo idrografico minore (in allegato)
2. Strutturazione testo di legge
3. Programmazione attività formative 2018
4. Varie ed eventuali

Cordiali saluti.

Il Coordinatore Segretario
della Commissione Idraulica
Ing. Simone Venturini

N.B.: Sei pregato di avvisare la Segreteria dell'Ordine per comunicare la Tua assenza.



Via Santa Teresa, 12 - 37135 Verona
Tel. 045 80 35 959 - Fax 045 80 31 634
E - mail ordine@ingegneri.vr.it
Web Site www.ingegneri.verona.it

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE PER LA REDAZIONE DEI PIANI COMUNALI DI PROTEZIONE IDRAULICA



Rete Idrografica

- Oltre 50.000 archi connessi e orientati (deflusso prevalente)
- Quasi 5.000 nodi accessori (manufatti idraulici, scarichi industriali e dei depuratori, monitoraggi, ...)
- Aggiornamento continuo

Fase II: Modello dati ArcGIS Hydro in un Geodatabase centralizzato

- Il modello dati su cui abbiamo basato il reticolo idrografico è una versione semplificata di ArcHydro
- **Obiettivi:**
 - Descrizione
 - Connessione
 - Modellistica
- GeoDatabase centralizzato in ambiente ArcSDE / ORACLE™

Verona, Gennaio 2018

Sommario

1	PREMESSA.....	5
1.1	Sguardo sulla normativa in vigore.....	5
1.2	Criticità idrauliche riscontrate in materia di reticolo idrografico minore.....	6
1.3	Lo stato di conservazione del reticolo idrografico minore.....	6
1.4	Necessità di un Piano di Protezione Idraulica Comunale (P.P.I.C.) o di un Piano di Protezione Idraulica Intercomunale (P.P.I.I.).....	7
2	PRINCIPI DI PROTEZIONE IDRAULICA.....	8
3	CRITERI E DIRETTIVE DI PROTEZIONE IDRAULICA.....	8
4	TIPOLOGIE DI INTERVENTO DI PROTEZIONE IDRAULICA.....	8
5	DEFINIZIONI.....	9
5.1	Demanio idrico.....	9
5.2	Reticolo di Bonifica.....	10
5.3	Reticolo idrografico minore.....	10
5.4	Alveo di un corso d'acqua.....	11
5.5	Istituti di amministrazione idraulica.....	11
5.5.1	Polizia idraulica.....	11
5.5.2	Concessione idraulica.....	11
5.5.3	Nulla-osta idraulico.....	12
5.5.4	Autorizzazione provvisoria.....	12
5.5.5	Parere idraulico.....	12
5.6	Autorità idraulica.....	12
5.7	Classificazione delle opere idrauliche sui corsi d'acqua ai sensi del RD 523 del 1904.....	13
5.7.1	Opere idrauliche di prima categoria (art. 4 del RD 523 del 1904).....	13
5.7.2	Opere idrauliche di seconda categoria (art. 5 e 6 del RD 523 del 1904).....	13
5.7.3	Opere idrauliche di terza categoria (art. 7 e 8 del RD 523 del 1904).....	14
5.7.4	Opere idrauliche di quarta categoria (art. 9 del RD 523 del 1904).....	15
5.7.5	Opere idrauliche di quinta categoria (art. 10, 11 e 12 del RD 523 del 1904).....	15
6	COMPETENZE DEGLI ENTI LOCALI.....	16
6.1	Competenze della Regione Veneto in materia idraulica.....	16
6.2	Competenze dei Consorzi di Bonifica (L.R.V. n. 12 8 maggio 2009) in materia idraulica.....	18
6.2.1	Art. 25 - Regime giuridico delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.....	19
6.2.2	Art. 26 - Elenco delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.....	19

6.2.3	Art. 27 - Disposizioni in materia di polizia idraulica per la conservazione e salvaguardia delle opere della bonifica	20
6.2.4	Art. 34 - Esecuzione e mantenimento delle opere minori	20
6.3	Competenze delle Province venete in materia idraulica.....	21
6.4	Competenze dei Comuni in materia idraulica	21
6.4.1	La disciplina sulle acque attribuita ai Comuni dal Regio Decreto 523 del 1904 (artt. 20 - 23)	21
6.4.2	Le competenze dei comuni attribuite dalla Legge Regionale 12 del 8 maggio 2009	22
6.5	Competenze dei titolari delle strade	23
7	DISPOSITIVO DELL'ART. 913 CODICE CIVILE	23
7.1	Ratio Legis.....	24
7.2	Spiegazione dell'articolo 913 Codice civile.....	24
7.3	Quali acque vanno comprese nell'articolo in esame.....	24
7.3.1	Nuova disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 913	24
7.4	Massime di giurisprudenza relative all'913 Codice civile	25
7.4.1	Cass. n. 13097/2011	25
7.4.2	Cass. n. 2566/2007	25
7.4.3	Cass. n. 8067/2005	25
7.4.4	Cass. n. 13301/2002	25
7.4.5	Cass. n. 14179/2001	26
7.4.6	Cass. n. 10039/2000	26
7.4.7	Cass. n. 7934/1997	26
7.4.8	Cass. n. 1928/1997	26
7.4.9	Cass. n. 1428/1984	27
8	NECESSITÀ DI UN SUPPLEMENTO NORMATIVO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI IDRAULICHE	28
8.1.1	La classificazione catastale delle acque pubbliche.....	29
8.2	Elementi da normare.....	29
9	FONDO DI PROTEZIONE IDRAULICA COMUNALE (F.PIC).....	29
9.1	Obbligatorietà di costituzione del fondo per gli interventi di difesa idraulica sul reticolo idrografico minore	29
10	PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE IDRAULICA (P.PIC).....	30
10.1	Elementi del Piano di Protezione Idraulica.....	30
10.2	A) Mappatura del Reticolo Idrografico Minore (M.RIM).....	30
10.2.1	Variante allo strumento urbanistico comunale.....	30
10.3	B) Regolamento di Protezione Idraulica Comunale (R.PIC)	30
10.4	C) Pianificazione degli Interventi di Protezione Idraulica Comunale (PIPIC)	31
10.5	Procedura di adozione ed approvazione del Piano di Protezione Idraulica Comunale (P.PIC)	31

11 DICHIARAZIONE DI PUBBLICO INTERESSE DEGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE IDRAULICA.....	32
12 SOGGETTO OPERATIVO DELEGATO AGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE IDRAULICA.....	32
12.1 Interventi sul reticolo idrografico minore di iniziativa comunale	32
12.2 Interventi sul reticolo idrografico minore di iniziativa privata.....	32
13 PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE IDRAULICA CONDIVISA (IO LI HO DEFINITI INTERCOMUNALI MUTANDO IL PAT PATI E SPOSTEREI IN TESTA TALE POSSIBILITÀ).....	33
14 FINANZIAMENTO REGIONALE STRAORDINARIO IN FAVORE DEI COMUNI PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI PROTEZIONE IDRAULICA	33

BOLLA

1 Premessa

E' oramai evidente a tutti i cittadini e non solo agli addetti ai lavori come ad ogni evento piovoso intenso, in grado di generare piene su bacini di piccole dimensioni e caratterizzati da brevi tempi di corrivazione, la rete idrografica minore, quella formata dai piccoli scoli, perlopiù ubicati su sedimi privati, presenti notevoli deficienze e sia causa spesso di danni più gravi che interessano vaste porzioni di territorio.

Il reticolo idrografico minore è molto spesso lasciato alla gestione (e manutenzione) dei singoli proprietari dei fondi sui quali si sviluppa, senza alcuna vera regolamentazione, né pianificazione di intervento.

Spesso, molto spesso, il reticolo idrografico minore non è neppure censito né riportato nella cartografia, sia essa quella associata agli strumenti di pianificazione urbanistico comunale o semplicemente nella cartografia geografica ufficiale (Carta Tecnica Regionale, Istituto Geografico militare ecc....).

Ragione per cui spesso, anche la giustizia civile appare estremamente in difficoltà quando si tratta di individuare precise responsabilità circa i danni derivati da carente manutenzione dei scoli privati, essendo spesso difficile, se non impossibile, individuare con esattezza la geometria - planimetrica ed altimetrica - degli scoli della rete idrografica minore.

Per tali ragioni, la **Commissione Idraulica dell'Ordine degli Ingegneri di Verona** ha inteso svolgere una ricognizione della normativa che regola la gestione dei corsi d'acqua, segnalando le carenze normative riferite al reticolo idrografico minore ed individuando una possibile soluzione nella presente proposta di legge regionale che vada ad affrontare la questione aperta (e tutt'altro che risolta) del reticolo idrografico minore.

1.1 Sguardo sulla normativa in vigore

La normativa che regola gli interventi sul reticolo idrografico minore (come più avanti definito) è piuttosto povera e ciò motiva un generale stato di abbandono in cui esso versa tale reticolo.

A normare le attività sul reticolo idrografico minore interviene il Codice Civile ed in senso lato, come poi si vedrà, il Codice della Strada.

Il Codice Civile agli artt. 913 e ss. Disciplina genericamente lo scolo delle acque (*"Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolaro naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo (1). Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso. Se per opere di sistemazione agraria dell'uno o dell'altro fondo si rende necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, è dovuta un'indennità al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio."*).

Anche le Regioni, in vario modo, sono intervenute a normare il reticolo idrografico minore, per lo più mediante la normativa in materia di bonifica idraulica.

Di rilievo la recente normativa della Regione Veneto indicata all'art. 38 del PTA (Piano di Tutela delle Acque) ove vengono normate le attività che possono produrre effetti di sovraccarico idraulico sulle reti di fognatura e di drenaggio, soprattutto in relazione alle cosiddette "acque di prima pioggia".

Un tentativo, non normativo, per inquadrare il problema è stato fatto dalla Provincia di Venezia mediante l'art. 15 del PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) che introduce "direttive" per la redazione di **Piani Comunali delle Acque**.

1.2 Criticità idrauliche riscontrate in materia di reticolo idrografico minore

Il reticolo idrografico minore (la cui definizione precisa – e tutt'altro che scontata - è individuata nei paragrafi che seguono) è talora indicato nelle carte catastali con una riga singola tratteggiata oppure con una doppia linea tratteggiata se ubicata a cavallo di un limite tra due mappali privati contigui.

Nessun elemento dimensionale (se non la lunghezza) è desumibile dalle carte catastali. In particolare non è desumibile la sezione utile.

In ambito agricolo, il reticolo idrografico minore, ubicato su sedimi privati, è spesso trascurato quanto a manutenzione. Ciò avviene in particolar modo nelle zone pedecollinari e collinari ove esso non svolge una funzione di drenaggio e controllo della falda acquifera freatica (senza la quale funzione, la falda stessa salirebbe fino a compromettere il franco di coltivazione).

La funzione del reticolo idrografico minore nelle zone pedecollinari e collinari è quello tipico di rete di drenaggio superficiale, con recapito nei corsi d'acqua demaniali o consorziali.

Tale funzione viene svolta in occasione di eventi piovosi intensi quando la capacità di drenaggio dei terreni limitrofi si esaurisce o non si esplica perché il terreno non è in grado di invasare volumi significativi di pioggia a causa della sua intensità (di ordine superiore alla velocità di infiltrazione nel terreno).

Per eventi intensi, i terreni agricoli, sempre più mantenuti erbati (nei vigneti pedecollinari e collinari del Veronese, del Vicentino e del Trevigiano questa pratica è particolarmente evidente) hanno una capacità di assorbimento idrico inferiore ai terreni arati sicché essi trasmettono gran parte dei volumi di pioggia alla rete idrografica minore con una certa rapidità.

Ciò è motivo di riduzione del cosiddetto tempo di corrivazione.

Fenomeno analogo e se possibile ancor più grave avviene nelle zone urbanizzate ove la copertura di vaste aree con edifici, capannoni o superfici pavimentate riducono il cosiddetto coefficiente di deflusso, definito come il rateo in volume trasmesso durante l'evento piovoso al reticolo idrografico rispetto al volume totale piovuto.

La generale e diffusa tendenza ad un aumento dei tempi di corrivazione, per le ragioni su esposte, combinata ad un incremento delle intensità di pioggia (a causa dei cambiamenti climatici) trova inadeguato il reticolo idrografico minore, spesso – troppo spesso – dimenticato e non mantenuto dai privati proprietari dei suoli sui quali si trova.

Ciò provoca:

- riduzione dei volumi di invaso dei piccoli bacini;
- incremento dei picchi di piena;
- elevato trasporto solido;
- elevati e diffusi fenomeni di erosione;
- Generale dissesto del territorio.

1.3 Lo stato di conservazione del reticolo idrografico minore

Il reticolo idrografico minore è spesso mal tenuto o non mantenuto per le seguenti ragioni:

- la diffusa pratica del vigneto ha portato a collocare anche all'interno degli impluvi le piantagioni di viti o dei capifilari dei tiranti, di fatto impedendo il corretto deflusso per riduzione della sezione utile;

- la pratica del terrazzamento ha comportato negli anni la vera e propria chiusura di molti impluvi e fossi, perdendone la memoria;
- lo sfalcio delle viti viene spesso smaltito all'interno dei fossi, con conseguente riduzione della sezione utile dei fossi;
- la diffusione del bosco (in Regione Veneto le superfici boscate sono in netto aumento) ha portato la vegetazione ad invadere molti fossi ed impluvi, ancora una volta riducendo la sezione utile e la capacità di invaso.

1.4 Necessità di un Piano di Protezione Idraulica Comunale (P.P.I.C.) o di un Piano di Protezione Idraulica Intercomunale (P.P.I.I.)

Per le ragioni su evidenziate, in analogia a quanto fatto per i Piani di Protezione Civile Comunali, con la presente proposta si intende introdurre una nuova normativa secondo la quale i Comuni siano tenuti entro un tempo stabilito a redigere ed adottare il Piano Comunale di Protezione Idraulica relativo agli interventi sul reticolo idrografico minore o in alternativa il Piano di Protezione Idraulica Intercomunale, secondo gli strumenti di pianificazione intercomunale di cui si dirà più avanti.

Sezione 1 – Lo stato della normativa in materia di protezione idraulica

2 Principi di protezione idraulica

Per protezione idraulica, oggetto dei Piani citati al paragrafo precedente (che qui si propongono), si intendono le seguenti attività:

1. Salvaguardia della pubblica incolumità nei confronti delle portate di piena ammissibili (intendendosi per ammissibile la piena con tempi di ritorno di almeno 50 anni, salvo specifiche prescrizioni);
2. Recupero e salvaguardia delle caratteristiche naturali ed ambientali degli alvei avendo cura di non compromettere irreversibilmente le funzioni biologiche del corso d'acqua;
3. Permanenza, anche per tratti, della vegetazione ripariale;
4. Continuità biologica del corso d'acqua per la fauna ittica, in caso di opere trasversali;
5. Applicazione di tecniche di ingegneria naturalistica eccetto i casi in cui tale pratica non garantisca accettabili livelli di sicurezza;
6. Limitazione al minimo, per gli interventi manutentivi, dell'uso di mezzi meccanici in alveo.

3 Criteri e direttive di Protezione Idraulica

I criteri e le direttive a cui devono ispirarsi gli interventi sui corsi d'acqua del reticolo idrografico minore possono riassumersi come segue:

- a) Mantenere in efficienza le opere di difesa esistenti;
- b) Limitare le nuove opere ai punti di effettivo rischio, in particolare a protezione degli abitati, privilegiando le difese trasversali a quelle longitudinali ed utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica;
- c) Evitare qualsiasi forma di canalizzazione e geometrizzazione dell'alveo con misure artificiali favorendo la spontanea divagazione delle acque;
- d) Escludere in assoluto interventi di impermeabilizzazione dell'alveo consentendo il ricorso all'uso del calcestruzzo solo in casi in cui è posta in essere la tutela della pubblica incolumità;
- e) Ripristinare le naturali aree di espansione dei fiume ed evitare, quindi, la riduzione delle aree inondabili e dei volumi di invaso in caso di piene;
- f) Evitare di eseguire gli interventi in alveo in periodi di riproduzione delle specie esistenti;
- g) Ripristinare le situazioni idrauliche ed ambientali storiche, in particolare quelle vegetazionali;

4 Tipologie di intervento di protezione idraulica

Si definiscono le seguenti tipologie di interventi di manutenzione:

- a) Manutenzione delle arginature in terra: taglio della vegetazione, ricarica delle sommità arginali, ripristino del paramento interno, manutenzione di opere d'arte e manufatti connessi al sistema arginale;

- b) Rimozione dei rifiuti solidi: eliminazione dei rifiuti (anche sfalci) provenienti dalle varie attività umane e collocazione a discarica autorizzata;
- c) Rimozione di materiali organici di origine vegetale: tronchi di alberi divelti e rami che possono ostruire il libero deflusso delle acque;
- d) Taglio selettivo delle formazioni arbustive ripariali: alberi ad alto fusto morti e/o pericolanti, con sostituzione degli stessi con specie a forte radicazione (es. ontano), e della vegetazione infestante;
- e) Rinaturazione delle sponde: ripristino, protezione di sponde dissestate e/o soggette ad erosione mediante tecniche di ingegneria naturalistica;
- f) Ripristino delle sezioni di deflusso: eliminazione dalle zone di accumulo di materiali litoidi che pregiudicano il regolare deflusso delle acque e risagomatura dell'alveo;
- g) Riduzione dei detrattori ambientali: rinaturazione delle opere idrauliche esistenti fortemente impattanti mediante sostituzione e/o ripristino tramite tecniche di ingegneria naturalistica;
- h) Ripristino della funzionalità di tratti tombati in corrispondenza di infrastrutture: ripristino del regolare deflusso delle acque sotto le luci dei ponti e tombini stradali tramite la rimozione dei materiali accumulati;
- i) Ripristino di protezioni spondali deteriorate o franate in alveo: sostituzione di elementi di gabbionate metalliche o di altra difesa artificiale deteriorata o franata in alveo tramite tecniche di ingegneria naturalistica;
- j) Ripristino della stabilità dei versanti: ripristino stabilità dei versanti prospicienti le sponde di corsi d'acqua mediante tecniche di ingegneria naturalistica.

5 Definizioni

Agli effetti della presente proposta, ai termini tecnici utilizzati vengono attribuiti i significati ripresi nelle seguenti definizioni.

5.1 Demanio idrico

Ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice Civile, «*appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ...*».

Pertanto fanno parte del Demanio Idrico tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 144. comma 1, D. Lgs. n. 152/2006).

Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali:

- quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici.

Sono altresì considerati demaniali, ancorché artificiali:

- i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
- i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;
- tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa.

Restano invece di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del RD 11 dicembre 1933, n. 1775), il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione.

Sono infine privati i corsi d'acqua ubicati su sedime privato, all'interno di fondi agricoli o non, non riportati in nessuno degli elenchi sopra individuati o nelle fattispecie sopra richiamate.

A questi ultimi ci si riferisce nella presente nota.

5.2 Reticolo di Bonifica

Per Reticolo di Bonifica, nella Regione Veneto, si intende l'elenco dei corsi d'acqua e delle opere (pubbliche) individuato secondo l'art. 25 della L.R. 12 8 Maggio 2009, eventualmente integrato con ulteriori corsi riconducibili alla rete di bonifica identificata che dovessero emergere in fase di approfondimento d'indagine nella definizione dei reticoli minori comunali (sarà cura dei Consorzi suddetti provvedere a comunicare tale integrazione agli uffici regionali).

A tale reticolo appartengono tre differenti tipologie di corsi d'acqua:

- - canali di bonifica idraulica realizzati dal Consorzio di Bonifica con finanziamenti pubblici o privati;
- - canali privati, gestiti dal Consorzio di Bonifica o da Compagnie private, per uso promiscuo;
- - corsi demaniali che erano stati iscritti nell'elenco delle acque pubbliche le cui competenze sono state attribuite al Consorzio.

In questa categoria non ricade quello che in questo proposta si individua con reticolo idrografico minore.

5.3 Reticolo idrografico minore

Il reticolo idrografico minore include tutti i corsi d'acqua, gli scoli e le scoline affluenti (e non appartenenti) al Demanio idrico e/o al reticolo di bonifica censiti nelle mappe catastali a partire dal 1923 – Prima Revisione Generale del Catasto - non compresi nel reticolo definito al punto precedente.

Un interessante criterio per l'individuazione del reticolo idrografico minore è quello introdotto dalla D.G.R. della Lombardia 7/7868 che stabilisce che **il reticolo idrografico minore è individuato "per differenza" da quello principale**, in base alla definizione del regolamento di attuazione della L. 36/94 (Legge "Galli"), ossia il reticolo idrografico costituito da tutte le acque superficiali su aree demaniali. In particolare dovranno essere, in linea generale, considerati pubblici (ovvero appartenenti al reticolo idrografico principale) i corsi d'acqua che soddisfano i seguenti criteri (L.R. Lombardia 24 Marzo 2004 n. 5 art. 22, comma a):

- Siano indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative vigenti;
- Siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici.

La Regione Lombardia ha demandato ai Comuni la gestione e l'espletamento delle funzioni di Polizia Idraulica sul reticolo idrografico minore che però è pur sempre quello che si sviluppa su sedimenti demaniali. Nulla dice anche la Regione Lombardia sul reticolo idrografico minore che si sviluppa su sedimenti privati.

Ai Comuni è stato dato il compito di censire i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico minore. L'esclusione di corsi d'acqua dal reticolo di competenza comunale (individuato secondo il primo criterio di "differenza" rispetto al reticolo principale) deve essere adeguatamente motivata nello studio che ogni Comune deve svolgere e potrà avvenire solo nel caso in cui gli stessi non presentino le caratteristiche di

acqua pubblica ai sensi della legge 36/94 art. 1 Demanio Idrico comma 1-2 (D.P.R. 18/2/99 n. 238, G.U. del 26 Luglio 1999), che dice:

1. “appartengono allo stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali anche raccolte in invasi o cisterne” (comma 1);
2. “la disposizione di cui al comma 1 non si applica a tutte le acque piovane non ancora convogliate in un corso d’acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne” (comma 2).

5.4 Alveo di un corso d'acqua

E’ la porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo.

5.5 Istituti di amministrazione idraulica

Si elencano di seguito, nell’ambito delle Definizioni qui riportate, i principali istituti di amministrazione idraulica.

5.5.1 Polizia idraulica

La normativa di riferimento per la Polizia Idraulica è tuttora il R.D. 25 luglio 1904, n. 523.

Con D. Lgs. 112/98 (art. 89) sono state conferite alle Regioni le funzioni e le competenze relative alla Polizia idraulica.

In seguito al D. Lgs. 112/98, la Regione Lombardia ha demandato ai comuni la competenza relativa al reticolo idrografico minore (demaniale o sul quale siano state realizzate opere pubbliche di regimazione) ai sensi dell’art. 3 comma 114 della legge regionale 1/2000.

La Regione Veneto non ha invece proceduto in tal senso, attribuendo solo competenze ai Consorzi di Bonifica e/o la Servizio Forestale Regionale.

La Polizia Idraulica è l’attività e la funzione di controllo poste in capo all’Autorità amministrativa (Regioni o enti da essa delegati), da effettuare, nel rispetto e nell’applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d’acqua stesso e delle sue pertinenze.

La polizia idraulica si esplica mediante:

- a) la vigilanza;
- b) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- c) il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- d) Il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

5.5.2 Concessione idraulica

È l’atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del r.d. 523/1904 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali.

Si distinguono due tipologie di concessioni:

- Concessione con occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. E' soggetta al pagamento del canone demaniale e dell'imposta regionale.
- Concessione senza occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso non toccano direttamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei). E' soggetta al pagamento del solo canone demaniale.

5.5.3 Nulla-osta idraulico

È l'autorizzazione ad eseguire opere nella fascia di rispetto dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine, senza toccare l'area demaniale. Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc). Non soggetta al pagamento di canone demaniale.

5.5.4 Autorizzazione provvisoria

È l'autorizzazione che viene rilasciata nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.

5.5.5 Parere idraulico

Valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa un corso d'acqua. Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere.

5.6 Autorità idraulica

L'Autorità deputata allo svolgimento dell'Attività di Polizia Idraulica è in Veneto:

- per il **reticolo idrico principale**: la Regione Veneto.
- per i **canali di bonifica e/o irrigazione**: i Consorzi di Bonifica (ai sensi dell'art. 3 LR. n. 12 del 8 maggio 2009);
- per il **reticolo idrografico minore demaniale**: i Consorzi di Bonifica o il Servizio Forestale Regionale (in ambito di territorio sottoposto a vincolo idrogeologico)
- per il **reticolo idrografico minore non demaniale**: non è precisato in alcuna norma e perciò, per esclusione, la competenza è attribuibile al privato proprietario. Nessuna norma però disciplina le attività del privato se non facendo riferimento al Codice Civile (art. 913). Gli effetti però di una non accurata manutenzione da parte del privato, spesso rilevanti, si ripercuotono sul reticolo idrografico principale.

Tale ultima competenza è perciò non sufficientemente chiarita nell'assetto normativo della Regione Veneto (e non solo nel Veneto) e a ciò si indirizza la presente proposta.

5.7 Classificazione delle opere idrauliche sui corsi d'acqua ai sensi del RD 523 del 1904

Le opere che riguardano le acque pubbliche, escluse quelle aventi per unico oggetto la navigazione e quelle comprese nei bacini montani, sono distinte dal RD 523 del 1904 in cinque categorie ¹.

5.7.1 Opere idrauliche di prima categoria (art. 4 del RD 523 del 1904)

Appartengono alla prima categoria le opere che hanno per unico oggetto la conservazione dell'alveo dei fiumi di confine. Esse si eseguono e si mantengono a cura ed a spese dello Stato ².

Lo Stato sostiene pure le spese necessarie per i canali artificiali navigabili patrimoniali, quando altrimenti non dispongano speciali convenzioni ³.

Questa funzione è oggi svolta dalla Regione Veneto e dalla Agenzia interregionale (AIPO) in forza della modifica del Titolo V della Costituzione.

5.7.2 Opere idrauliche di seconda categoria (art. 5 e 6 del RD 523 del 1904)

Appartengono alla seconda categoria:

a) le opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti parimente arginati dal punto in cui le acque cominciano a correre dentro argini o difese continue; e quando tali opere provvedono ad un grande interesse di una provincia;

b) le nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse che si fanno al fine di regolare i medesimi fiumi.

Esse si eseguono e si mantengono a cura dello Stato, salvo il riparto delle relative spese come di seguito descritto. Nessuna opera potrà essere dichiarata di questa categoria se non per legge ⁴.

¹ Così modificato dalla L. 13 luglio 1911, n. 774. Alla classificazione di opere idrauliche nella seconda categoria si è provveduto con L. 22 luglio 1971, n. 572 (Gazz. Uff. 11 agosto 1971, n. 202), con L. 22 luglio 1971, n. 573 (Gazz. Uff. 11 agosto 1971, n. 202), con L. 22 luglio 1971, n. 574 (Gazz. Uff. 11 agosto 1971, n. 202), con L. 26 maggio 1975, n. 188 (Gazz. Uff. 13 giugno 1975, n. 154), con L. 2 aprile 1976, n. 121 (Gazz. Uff. 21 aprile 1976, n. 104), con L. 9 giugno 1977, n. 332 (Gazz. Uff. 21 giugno 1977, n. 167), con L. 3 aprile 1980, n. 128 (Gazz. Uff. 12 aprile 1980, n. 101), con L. 24 luglio 1980, n. 489 (Gazz. Uff. 26 agosto 1980, n. 233), e con L. 24 luglio 1980, n. 495 (Gazz. Uff. 27 agosto 1980, n. 234).

² Così modificato dalla L. 13 luglio 1911, n. 774. Alla classificazione di opere idrauliche nella seconda categoria si è provveduto con L. 22 luglio 1971, n. 572 (Gazz. Uff. 11 agosto 1971, n. 202), con L. 22 luglio 1971, n. 573 (Gazz. Uff. 11 agosto 1971, n. 202), con L. 22 luglio 1971, n. 574 (Gazz. Uff. 11 agosto 1971, n. 202), con L. 26 maggio 1975, n. 188 (Gazz. Uff. 13 giugno 1975, n. 154), con L. 2 aprile 1976, n. 121 (Gazz. Uff. 21 aprile 1976, n. 104), con L. 9 giugno 1977, n. 332 (Gazz. Uff. 21 giugno 1977, n. 167), con L. 3 aprile 1980, n. 128 (Gazz. Uff. 12 aprile 1980, n. 101), con L. 24 luglio 1980, n. 489 (Gazz. Uff. 26 agosto 1980, n. 233), e con L. 24 luglio 1980, n. 495 (Gazz. Uff. 27 agosto 1980, n. 234).

³ Così modificato dall'art. 40, L. 2 gennaio 1910, n. 9.

⁴ Così modificato dalla L. 13 luglio 1911, n. 774. Alla classificazione di opere idrauliche nella seconda categoria si è provveduto con L. 22 luglio 1971, n. 572 (Gazz. Uff. 11 agosto 1971, n. 202), con L. 22 luglio 1971, n. 573 (Gazz. Uff. 11 agosto 1971, n. 202), con L. 22 luglio 1971, n. 574 (Gazz. Uff. 11 agosto 1971, n. 202), con L. 26 maggio 1975, n. 188 (Gazz. Uff. 13 giugno 1975, n. 154), con L. 2 aprile 1976, n. 121 (Gazz. Uff. 21 aprile 1976, n. 104), con L. 9 giugno 1977, n. 332 (Gazz. Uff. 21 giugno 1977, n. 167), con L. 3 aprile 1980, n. 128 (Gazz. Uff. 12 aprile 1980, n. 101), con L. 24 luglio 1980, n. 489 (Gazz. Uff. 26 agosto 1980, n. 233), e con L. 24 luglio 1980, n. 495 (Gazz. Uff. 27 agosto 1980, n. 234).

Le spese per opere di seconda categoria vanno ripartite, detratta la rendita netta patrimoniale dei consorzi, per una metà a carico dello Stato (oggi Regioni o Province o agenzie interregionali), l'altra metà per un quarto a carico della provincia o delle province interessate, e per il restante a carico degli altri interessati. Esse spese sono obbligatorie, e nel loro riparto si includono le spese di manutenzione, quelle di sorveglianza dei lavori e quelle di guardia delle⁵ arginature⁶.

5.7.3 Opere idrauliche di terza categoria⁷ (art. 7 e 8 del RD 523 del 1904)

Appartengono alla terza categoria le opere da costruirsi lungo i corsi d'acqua non comprese fra quelle di prima e seconda categoria e che, insieme alla sistemazione di detti corsi, abbiano uno dei seguenti scopi:

- a) difendere ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonché beni demaniali dello Stato, delle province e di comuni;
- b) migliorare il regime di un corso d'acqua che abbia opere classificate in prima o seconda categoria;
- c) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare rilevante danno al territorio o all'abitato di uno o più comuni, o producendo impaludamenti possano recar danno all'igiene od all'agricoltura⁸.

Alla classificazione di opere nella terza categoria si provvede mediante decreto del ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici⁹.

Sulla domanda e proposta di classificazione saranno sentiti i consigli dei comuni e delle province interessate, i quali dovranno emettere il loro parere, non oltre i due mesi dalla richiesta. Scaduti i detti due mesi, si intenderà che i comuni e le province siano favorevoli senza riserva alla richiesta di classificazione¹⁰.

Le opere di terza categoria, sono eseguite a cura dello Stato (oggi Regione Veneto o Agenzia Interregionale AIPO) entro i limiti delle somme autorizzate per legge. Le spese occorrenti vanno ripartite:

- a) nella misura del 50 per cento a carico dello Stato;
- b) nella misura del 10 per cento a carico della provincia o delle province interessate¹¹;
- c) nella misura del 10 per cento a carico del comune o dei comuni interessati (7/b) ;
- d) nella misura del 30 per cento a carico del consorzio degli interessati¹².

Le spese di cui alle lettere b), c) e d) sono rispettivamente obbligatorie per le province, i comuni ed i proprietari e possessori interessati.

La manutenzione successiva è a cura del consorzio degli interessati e ad esclusivo suo carico sono le spese relative, salvo il disposto dell'art. 44,¹³ secondo comma¹⁴.

⁵ Così modificato dalla L. 13 luglio 1911, n. 774.

⁶ Vedi anche l'art. 1, D.L. 12 agosto 1983, n. 372, riportato alla voce Fabbricazione (imposte di).

⁷ Vedi, anche, l'art. 34, L. 18 maggio 1989, n. 183, riportata alla voce Ministero dell'ambiente.

⁸ Così modificato dalla L. 13 luglio 1911, n. 774.

⁹ Comma così modificato dall'art. 13, D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534.

¹⁰ Così modificato dalla L. 13 luglio 1911, n. 774.

¹¹ Vedi, peraltro, l'art. 3, n. 8, R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, riportato alla voce Finanza locale. (7/b) Vedi, peraltro, l'art. 2, n. 7, R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, riportato alla voce Finanza locale.

¹² Così modificato dalla L. 13 luglio 1911, n. 774.

¹³ Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 12 agosto 1983, n. 372

¹⁴ Così modificato dalla L. 13 luglio 1911, n. 774.

5.7.4 Opere idrauliche di quarta categoria (art. 9 del RD 523 del 1904)

Appartengono alla quarta categoria le opere non comprese nelle precedenti e concernenti la sistemazione dell'alveo ed il contenimento delle acque:

- a) dei fiumi e torrenti;
- b) dei grandi colatori ed importanti corsi d'acqua ¹⁵.

Esse si eseguono e si mantengono dal consorzio degli interessati ¹⁶.

Le spese concernenti le opere di quarta categoria possono essere dichiarate obbligatorie con decreto ministeriale su domanda di tutti o di parte dei proprietari o possessori interessati, quando ad esclusivo giudizio dell'amministrazione si tratti di prevenire danni gravi ed estesi ¹⁷.

Contro tale decreto è ammesso il ricorso alla quinta sezione del Consiglio di Stato a termini dell'art. 23 del T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con R.D. 17 agosto 1907, n. 638 ¹⁸.

In detta spesa si debbono comprendere non solo i lavori e gli imprevisti, ma anche quanto concerne la compilazione del progetto e la direzione e sorveglianza del lavoro ¹⁹.

Le province nel cui territorio ricade il perimetro consorziale dovranno concorrere nella misura non inferiore ad un sesto della spesa, quando si tratti di nuove opere straordinarie e la spesa sia stata dichiarata obbligatoria in relazione al precedente terzo comma.

In eguale misura dovranno concorrere i comuni ²⁰.

Lo Stato (oggi la Regione Veneto) potrà concorrere nella spesa per la costruzione di queste opere quando, pur tenuto conto dei contributi provinciali e comunali, il consorzio sia ancora impotente a sopperire la spesa ²¹.

In questo caso la misura del concorso governativo non potrà superare il terzo della spesa complessiva ²².

5.7.5 Opere idrauliche di quinta categoria (art. 10, 11 e 12 del RD 523 del 1904)

Appartengono alla quinta categoria le opere che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane ²³.

Esse si eseguono e si mantengono a cura del comune, col concorso nella spesa e in ragione del rispettivo vantaggio da parte dei proprietari e possessori interessati secondo un ruolo di riparto da approvarsi e rendersi esecutivo dal prefetto e da porsi in riscossione con i privilegi fiscali ²⁴.

Sono applicabili alle opere di quinta categoria le disposizioni di cui all'art. 9 del RD 523 del 1904 concernenti la dichiarazione di obbligatorietà con decreto ministeriale, i relativi ricorsi e la valutazione delle spese ²⁵.

¹⁵ Così modificato dalla L. 13 luglio 1911, n. 774.

¹⁶ Così modificato dalla L. 13 luglio 1911, n. 774.

¹⁷ Così modificato dalla L. 13 luglio 1911, n. 774.

¹⁸ Così modificato dalla L. 13 luglio 1911, n. 774. Il ricorso al Consiglio di Stato è ora regolato dall'art. 27, R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, riportato alla voce Consiglio di Stato.

¹⁹ Così modificato dalla L. 13 luglio 1911, n. 774.

²⁰ Così modificato dalla L. 13 luglio 1911, n. 774.

²¹ Così modificato dalla L. 13 luglio 1911, n. 774.

²² Così modificato dalla L. 13 luglio 1911, n. 774.

²³ Così modificato dalla L. 13 luglio 1911, n. 774.

²⁴ Così modificato dalla L. 13 luglio 1911, n. 774.

Lo Stato (oggi la Regione Veneto), indipendentemente dal concorso della provincia, potrà accordare ai comuni un sussidio in misura non maggiore di un terzo della spesa, quando questa sia sproporzionata alle forze riunite del comune e dei proprietari e possessori interessati, salva la disposizione dell'art. 4 della L. 30 giugno 1904, numero 293 ²⁶

I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per l'unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada.

Se essi gioveranno anche ai terreni e ad altri beni pubblici e privati, i proprietari e possidenti potranno essere chiamati a concorrere in ragione dell'utile che ne risentiranno ²⁷.

Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti, le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti. Essi possono però chiedere di essere costituiti in consorzio amministrativo col procedimento di cui all'art. 21 del RD 523 del 1904, chiamando a concorrere gli eventuali proprietari, che dall'opera risentono beneficio ²⁸.

Per la manutenzione di queste opere e per la sistemazione dell'alveo dei minori corsi d'acqua, distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici, si stabiliscono consorzi in conformità del disposto del Capo II, quando concorra l'assenso degli interessati secondo l'articolo 21 del RD 523 del 1904.

6 Competenze degli enti locali

Di seguito si riporta una sintesi della suddivisione di competenze in materia e di polizia idraulica tra i vari enti, delegate dalla Regione Veneto che ne è titolare ai sensi del D. Lgs. 112/98.

6.1 Competenze della Regione Veneto in materia idraulica

Spettano alla Regione:

- la delimitazione territoriale dei bacini idrografici;
- l'approvazione dei piani di bacino idrografici di rilievo regionale nonché, per la parte di competenza, dei piano di rilievo interregionale;
- la nomina degli organi dell'Autorità di bacino per bacini di rilievo regionale;
- l'adozione, relativamente ai bacini di rilievo regionale, dei programmi di intervento sentite le Province interessate;
- la gestione del demanio idrico, ivi comprese le concessioni di pertinenza idraulica e la determinazione dei canoni di concessione.

L'attività di bonifica interessa la totalità del territorio della pianura della Regione del Veneto, dal Lago di Garda al Tagliamento, comprendendo anche i rilievi collinari dei Colli Euganei e dei Colli Berici, per una superficie complessiva di oltre 1.150.000 ettari e una rete idraulica dello sviluppo di quasi 26.000 km.

Accanto all'attività di bonifica, che garantisce condizioni di sicurezza idraulica al territorio, viene esercitata dai Consorzi di bonifica la attività di irrigazione, che garantisce una maggior sicurezza di reddito al mondo

²⁵ Così modificato dalla L. 13 luglio 1911, n. 774.

²⁶ Così modificato dalla L. 13 luglio 1911, n. 774


²⁷ Così modificato dalla L. 13 luglio 1911, n. 774.

²⁸ Così modificato dalla L. 13 luglio 1911, n. 774.

agricolo attraverso la migliore distribuzione delle risorse idriche. Tale attività viene compiuta attraverso la gestione della rete irrigua di oltre 18.000 km, in parte ad uso misto di bonifica e di irrigazione.

Nel territorio regionale sono attivi 10 Consorzi di bonifica di primo grado, recentemente istituiti in applicazione alla legge regionale n. 12/2009, assieme a un solo Consorzio di 2° grado, aventi funzioni prevalentemente irrigue.

GLI ACCORPAMENTI TERRITORIALI DELLA L.R. N. 12/2009



La medesima legge regionale, confermando i ruoli tradizionali della attività di bonifica sopradescritti, che nel Veneto risultano particolarmente gravosi e complessi per l'estendersi dell'urbanizzazione, sotto la sollecitazione di eventi di pioggia sempre più intensi e di elevati apporti meteorici, ha esteso la sfera di interesse di tale attività alla gestione e valorizzazione del patrimonio idrico, alla tutela del paesaggio e della biodiversità, alla estensione delle produzioni energetiche e alla conservazione degli specchi acquei vallivi e lagunari.

Nell'ambito della bonifica del territorio, Regione del Veneto svolge le seguenti attività:

- Approvazione dei Piani di Classifica ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 8 maggio 2012, n. 12.
- Approvazione dei Piani Generali di Bonifica ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 12/2009.
- Approvazione del Piano di riparto dei contributi consortili di cui all'art. 38 della legge regionale n. 12/2009.
- Programmazione e finanziamento di opere pubbliche di bonifica di cui all'art. 20 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12.
- Realizzazione degli interventi per il presidio idraulico e la vivificazione degli ambiti lagunari e vallivi di cui all'art. 29 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7.
- Realizzazione degli interventi finalizzati a contrastare la risalita del cuneo salino e il fenomeno della subsidenza di cui all'art. 29 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12.
- Realizzazione degli interventi finalizzati al disinquinamento della laguna di Venezia di cui alla legge n. 139/1992.
- Contributo per la gestione e manutenzione della opere pubbliche di bonifica e di irrigazione ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12
- Programma Nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione di cui alle leggi n. 350 del 2003 e n. 266 del 2005.
- Centri di Emergenza regionale di Mogliano Veneto (TV) e di Taglio di Po (RO) di cui all'art. 22 della legge regionale n. 12/2009

- Concorso della Regione nella contribuzione corrisposta ai Consorzi di bonifica di cui all'art. 39 della legge regionale n. 12/2009
- Attività di controllo degli atti dei Consorzi di bonifica di cui alla legge regionale n. 53 del 1993.

6.2 Competenze dei Consorzi di Bonifica (L.R.V. n. 12 8 maggio 2009) in materia idraulica

I consorzi di bonifica, ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 152 del 2006, partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo mediante:

- nei riguardi della rete idraulica minore e di bonifica, concorso alla formulazione della valutazione vincolante di compatibilità idraulica sugli strumenti urbanistici comunali e relative varianti di cui alla legge regionale 13 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e successive modificazioni, mediante parere da esprimere all'autorità regionale competente alla pronuncia della valutazione di compatibilità idraulica stessa, individuata dalla Giunta regionale con proprio provvedimento e nell'osservanza delle modalità operative da quest'ultimo definite; il parere dei consorzi di bonifica deve essere espresso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta decorso inutilmente il quale, senza che il consorzio di bonifica adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'autorità regionale competente procede alla pronuncia della valutazione di compatibilità idraulica, indipendentemente dall'acquisizione del parere;
- interventi strutturali di riqualificazione della rete idraulica minore e di bonifica;
- interventi di riqualificazione sulla rete di competenza di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, previa stipula di accordo di programma o convenzione;
- concorso all'attuazione degli interventi finalizzati a prevenire l'insorgere di emergenze idrauliche e idrogeologiche, ivi comprese quelle indicate all'articolo 36 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura", anche con la promozione della valorizzazione e dell'utilizzo a fini idraulici, irrigui e ambientali, delle cave dismesse.

Le competenze dei 10 Consorzi di Bonifica Veneti si possono riassumere in:

- **BONIFICA E IRRIGAZIONE** (art. 17 LR 12/2009): predisposizione del **piano generale di bonifica e tutela del territorio**; progettazione, realizzazione, manutenzione, esercizio e vigilanza delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione; utilizzazione delle acque per usi che ne comportino la restituzione e siano compatibili con le successive utilizzazioni (v. idroelettrico)
- **DIFESA SUOLO** (art. 18 LR 12/2009): concorso alla formulazione della valutazione vincolante di compatibilità idraulica sugli strumenti urbanistici comunali nei riguardi della rete idraulica minore e di bonifica; interventi strutturali di riqualificazione della rete idraulica minore e di bonifica; interventi di riqualificazione sulla rete di competenza di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati; concorso all'attuazione degli interventi finalizzati a prevenire le emergenze idrauliche e idrogeologiche

1. I consorzi di bonifica predispongono, entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'insediamento dei consigli di amministrazione dei consorzi il piano generale di bonifica e di tutela del territorio.

2. Il piano generale di bonifica e di tutela del territorio prevede:

- a. la ripartizione del comprensorio in zone distinte caratterizzate da livelli omogenei di rischio idraulico e idrogeologico;
- b. l'individuazione delle opere pubbliche di bonifica e delle altre opere necessarie per la tutela e la valorizzazione del territorio ivi comprese le opere minori, con ciò intendendosi **le opere**

di competenza privata ritenute obbligatorie di cui all'articolo 34, stabilendo le priorità di esecuzione;

c. le eventuali proposte indirizzate alle competenti autorità pubbliche.

3. Il piano, predisposto dai consorzi, è depositato presso la Giunta regionale. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto e mediante comunicazione agli enti pubblici interessati che, ove previsto dai rispettivi ordinamenti, provvedono alla pubblicazione dell'avviso dell'avvenuto deposito nei propri albi.

4. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto dell'avviso di cui al comma 3, gli interessati possono presentare le proprie osservazioni al consorzio di bonifica il quale, entro i successivi venti giorni, trasmette alla Giunta regionale il piano eventualmente modificato e le osservazioni ricevute, accompagnate da proprie controdeduzioni.

5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il piano generale di bonifica e di tutela del territorio.

6. Nel caso in cui i consorzi di bonifica omettano di predisporre o aggiornare il piano generale di bonifica e di tutela del territorio, la Giunta regionale provvede a diffidare il consorzio inadempiente fissando un termine entro il quale adempiere, decorso inutilmente il quale, la Giunta regionale, entro trenta giorni nomina il commissario ad acta, con oneri a carico del consorzio medesimo che procede all'adozione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio entro centottanta giorni.

7. Fino all'approvazione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio, i consorzi di bonifica possono dare attuazione solo a opere di somma urgenza ed a interventi urgenti e indifferibili.

6.2.1 Art. 25 - Regime giuridico delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione

1. Le opere pubbliche di bonifica e irrigazione, le opere idrauliche, le opere relative ai corsi d'acqua come definiti dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e successive modificazioni, che fanno parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione, sono concesse per l'esecuzione al consorzio di bonifica e allo stesso affidate per la gestione, l'esercizio, la manutenzione e per la polizia idraulica.

2. Il consorzio di bonifica esercita le funzioni di cui al comma 1 anche relativamente alle opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi.

3. Possono essere affidate al consorzio di bonifica per la gestione, l'esercizio e la manutenzione, ai sensi del comma 1, le opere e gli impianti per la produzione di energie rinnovabili, comprese quelle da fonti idroelettriche, ove trattasi di opere diverse dalle opere pubbliche affidabili in concessione ai consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 20.

4. Gli introiti di cui al comma 3 sono destinati alla manutenzione delle opere e degli impianti di cui al medesimo comma nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di bonifica.

6.2.2 Art. 26 - Elenco delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione

1. Per ciascun consorzio di bonifica, è compilato, in contraddittorio fra un incaricato della Giunta regionale e un designato dal consorzio, **l'elenco della rete idraulica minore e di bonifica e delle opere di cui all'articolo 25**, con la descrizione delle rispettive funzioni e dello stato di efficienza e conservazione.

2. L'elenco è approvato dalla Giunta regionale e costituisce dichiarazione di compimento della rete e delle opere indicate nello stato descritto o di ultimazione della bonifica e consegna al consorzio di bonifica agli effetti della manutenzione.
3. Dall'entrata in vigore della legge qui citata, l'approvazione del collaudo delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione di competenza regionale, anche per stralci funzionali, costituisce dichiarazione di compimento o ultimazione della bonifica e comporta la consegna al consorzio di bonifica agli effetti della manutenzione, con inclusione nell'elenco di cui al comma 1.
4. Fino all'approvazione da parte della Giunta regionale dell'elenco delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, conservano efficacia gli elenchi già approvati ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 1 marzo 1983, n. 9 "Nuove disposizioni per l'organizzazione della bonifica".

6.2.3 Art. 27 - Disposizioni in materia di polizia idraulica per la conservazione e salvaguardia delle opere della bonifica

1. La Giunta regionale definisce in attuazione di quanto previsto dal titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 "Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi" e successive modificazioni, e dal capo VII del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e successive modificazioni, le disposizioni in materia di polizia idraulica dirette alla conservazione e salvaguardia delle opere della bonifica e loro pertinenze.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 prevedono altresì le modalità per l'eventuale messa in pristino da parte dei soggetti contravventori nonché, nei casi di mancata ottemperanza, le modalità per l'intervento sostitutivo del consorzio, con oneri a carico dei contravventori.

6.2.4 Art. 34 - Esecuzione e mantenimento delle opere minori

1. Nei comprensori di bonifica i **proprietari, in conformità al piano generale di bonifica e di tutela del territorio, hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque**, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione.
2. **Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di loro competenza ai sensi del comma 1, vi provvede, in via sostitutiva, il consorzio di bonifica in nome e per conto degli interessati stessi, ponendo i relativi oneri a loro carico.**
3. Il provvedimento di approvazione dei lavori di cui al comma 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli stessi.
4. La ripartizione degli oneri per i lavori, siano essi anche comuni a più fondi è effettuata dal consorzio di bonifica.
5. Gli oneri suddetti sono equiparati, agli effetti della riscossione, ai contributi spettanti al consorzio per la esecuzione, manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.
6. Gli enti locali possono stipulare convenzioni o accordi di programma con i consorzi di bonifica per l'esecuzione o il mantenimento delle opere minori di competenza, con oneri da ripartire secondo le modalità di cui ai commi precedenti e in conformità al piano di classifica e ai suoi aggiornamenti.

La fattispecie di cui al comma 2 è quella cui ci si riferisce nella presente proposta.

I Consorzi difficilmente riescono ad intervenire sul reticolo idrografico minore non demaniale ma privato dacchè di esso non esiste uno stato di consistenza che né dimostri l'effettivo stato di degrado o la stessa sussistenza.

6.3 Competenze delle Province venete in materia idraulica

Le province venete, a differenza di altre province, come in Toscana, Abruzzo in Liguria, non hanno competenza in materia di bonifica idraulica e di tutela del reticolo idrografico minore.

6.4 Competenze dei Comuni in materia idraulica

Le competenze dei Comuni in materia idraulica possono essere riassunte in due categorie:

- Urbanistiche: mappatura dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore e definizione delle fasce di rispetto e regolamentazione con norme tecniche attuative;
- Manutentive: interventi di manutenzione ordinaria e di pronto intervento in carenza di intervento da parte dei privati titolari dei fondi.

Le attività di carattere urbanistico sono di competenza dell'Amministrazione Comunale, che ha il compito di definire a livello di strumento urbanistico comunale le fasce di rispetto su tutta la rete idrografica minore.

Il Regio Decreto 25 luglio 1904 n.523 prevede:

- al paragrafo 7 lett. c) della Sezione IV del Capo I del titolo unico, che le opere idrauliche della terza categoria sono le opere per impedire le inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di materiali alluvionali, che possono recare rilevanti danni al territorio o all'abitato di uno o più comuni.
- La sezione V, al paragrafo 9, prevede che sono di quarta categoria le opere non comprese in quelle precedenti e concernenti la sistemazione dell'alveo ed il contenimento delle acque dei fiumi, torrenti e dei grandi colatori.
- La sezione VI, al paragrafo 10, prevede che sono di **quinta categoria** le opere che provvedono alla difesa dell'abitato, dei villaggi e delle borgate contro la corrosione dei corsi d'acqua e contro le frane. Nel secondo comma del paragrafo 10 è, a sua volta, previsto che tali opere siano eseguite e mantenute a cura del **Comune** col concorso nella spesa dei proprietari dei terreni che se ne avvantaggiano.

6.4.1 La disciplina sulle acque attribuita ai Comuni dal Regio Decreto 523 del 1904 (artt. 20 - 23)

I comuni possono essere chiamati a far parte dei consorzi per argini e ripari sui fiumi e torrenti quando tali opere giovino alla difesa dei loro abitati, quando si tratti d'impedire i disalveamenti, e quando i lavori possano coadiuvare alla conservazione del valore imponibile del rispettivo territorio.

Ove non esista consorzio per la costruzione o conservazione dei ripari od argini, ne potrà a cura degli interessati essere promossa la costituzione, presentando al sindaco, ove si tratti di opera di un interesse concernente il loro territorio comunale, ed al prefetto in ogni altro caso, gli elementi sufficienti per riconoscere la necessità delle opere, la loro natura e la spesa presuntiva, non meno che l'elenco dei proprietari, i quali possono venir chiamati a concorso.

Il sindaco o rispettivamente il prefetto fa pubblicare la domanda nel comune o comuni in cui sono posti i beni che si vorrebbero soggetti a concorso, e decreta la convocazione di tutti gl'interessati dopo un congruo termine, non minore di quindici giorni dalla pubblicazione anzi accennata.

In seguito al voto espresso dagli interessati comparsi, il consiglio comunale o rispettivamente il consiglio provinciale, delibera sulla costituzione del proposto consorzio, statuendo sulle questioni e dissidenze che fossero insorte.

Questa deliberazione per divenire esecutiva deve essere omologata dal prefetto.

Del provvedimento prefettizio sarà data notizia mediante avviso all'albo pretorio del comune o dei comuni interessati ²⁹.

Nel caso di opposizione da parte degli interessati o di negata omologazione, è aperto l'adito al ricorso, se trattasi di consorzio d'interesse comunale, alla Giunta provinciale amministrativa, e, se trattasi di altro consorzio al ministero, che deciderà, sentito il consiglio dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato.

Il termine perentorio per ricorso è di trenta giorni dalla data dell'avviso di cui al precedente articolo ³⁰.

Quando gli interessi di un consorzio si estendano a territori di diverse provincie, la costituzione di esso è riservata al ministero, sentiti i rispettivi consigli provinciali.

Potrà essere costituito per legge un consorzio generale di più provincie e di più consorzi speciali che hanno interesse di un determinato fiume o sistema idraulico per provvedere a grandi opere di difesa, rettificazione, inalveamento, ed alla loro manutenzione.

6.4.2 Le competenze dei comuni attribuite dalla Legge Regionale 12 del 8 maggio 2009

La Legge Regionale Veneto 12 del 8 maggio 2009 definisce le funzioni attribuite alla Regione e ai Consorzi di Bonifica in materia di difesa del suolo e di tutela e valorizzazione dell'ambiente.

Nulla si dice sulle competenze dei Comuni, a differenza di quanto ha fatto per esempio la Regione Lombardia con la L.R. 31/2008 e s.m.i. e L.R. 15 marzo 2016, n. 4 in materia di Polizia idraulica.

In particolare, Regione Lombardia con l'art. 3 comma 114 della legge regionale 1/2000 ha così disposto:

*114. La Regione Lombardia è l'autorità amministrativa competente al rilascio della dichiarazione atta a determinare il passaggio dei beni dal demanio della navigazione al patrimonio. La Regione è competente alla determinazione delle delimitazioni fra i beni demaniali e quelli privati. **Ai comuni sono delegate:***

(comma così sostituito dall'art. 2, legge reg. n. 5 del 2003 e modificato dall'art. 22, legge reg. n. 5 del 2004)

*a) **le funzioni relative ai provvedimenti di polizia idraulica** di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), **concernenti il reticolo idrico minore, limitatamente ai corsi d'acqua indicati come demaniali in base a normative vigenti o che siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici, previa individuazione dello stesso da parte della Giunta regionale;***

(lettera così modificata dall'art. 2 della legge reg. n. 12 del 2010)

*a-bis) la riscossione e l'introito dei canoni per **l'occupazione e l'uso delle aree del reticolo idrico minore** di cui all'articolo 52, comma 4, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), i cui proventi sono utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica e per la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo minore stesso;*

²⁹ Così modificato dalla L. 13 luglio 1911, n. 774

³⁰ Il terzo comma è stato abrogato dalla L. 13 luglio 1911, n. 774.

(lettera introdotta dall'art. 2 della legge reg. n. 12 del 2010)

b) le funzioni relative al rilascio del parere idraulico per le concessioni relative al demanio della navigazione dei laghi maggiori e minori.

Si precisa come le attribuzioni date da Regione Lombardia ai Comuni si limitano al reticolo idrografico minore demaniale.

In Lombardia, come in Veneto, come in tutte le regioni italiane, vi è in ogni caso una mancanza di normativa sul reticolo idrografico minore NON demaniale.

A livello normativo, l'unico richiamo al reticolo idrografico minore non demaniale è l'art. 913 del Codice Civile che di seguito si illustra.

6.5 Competenze dei titolari delle strade

L'Articolo 15 del Nuovo Codice della Strada elenca gli atti vietati in relazione alle strade.

Tra questi ne figurano alcuni che attengono alla gestione delle acque.

Per far rispettare tali divieti, i titolari delle strade, attraverso gli organi di polizia, possono disporre ordinanze e ed irrorare sanzioni.

Il Codice così si esprime: "1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:

c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;

d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;"

Si tratta di due divieti molto importanti e che sottendono la necessità, nei fondi contermini alla sede stradale, della presenza di un adeguato reticolo in grado di ricevere i deflussi.

7 Dispositivo dell'art. 913 Codice civile

Fonti » Codice civile » LIBRO TERZO - Della proprietà » Titolo II - Della proprietà (artt. 832-951) » Capo II - Della proprietà fondiaria » Sezione IX - Delle acque

Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo (1).

Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso.

Se per opere di sistemazione agraria dell'uno o dell'altro fondo si rende necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, è dovuta un'indennità al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio.

Note

(1) L'articolo riguarda tutte le acque non inquinate, e fluenti, che scorrono grazie alla natura morfologica del terreno. Ne sono esempio, le acque prodotte dallo scioglimento delle nevi.

7.1 Ratio Legis

La disposizione prevede un limite legale della proprietà, nell'interesse privato. Il comma terzo consente modifiche al deflusso naturale delle acque al fine di ottenere un'adeguata sistemazione agraria.

Il legislatore si sofferma su di un'attività che all'entrata in vigore del codice era un punto di forza della nostra economia. Da notare che il principio enunciato in questo articolo è alla base anche della successiva disposizione.

7.2 Spiegazione dell'articolo 913 Codice civile

L'art. 913 riassume nei priori due commi le disposizioni contenute nell'art. 536 del vecchio codice e poste tra le servitù derivanti dalla situazione dei luoghi

L'articolo in esame condensa in due commi le disposizioni contenute nei tre commi dell'art. 536 del vecchio codice. Gli obblighi di cui si tratta erano posti dal vecchio codice tra le servitù derivanti dalla situazione dei luoghi, ma più che di servitù si trattava di una condizione naturale della proprietà, per cui bene ha fatto il nuovo codice ad occuparsene.

7.3 Quali acque vanno comprese nell'articolo in esame

Tra le acque indicate nell'articolo in esame vanno comprese quelle piovane, anche se provenienti da fondi superiori non contigui, quelle derivanti da fusione di neve, da infiltrazioni, da sorgenti. Non vi si possono comprendere le acque dei serbatoi, dei tetti (per queste vedasi l'art. 908), delle fabbriche, delle officine e in genere quelle che il proprietario abbia attirato artificialmente sul fondo, e nemmeno le acque delle sorgenti trovate durante lo scavo delle fondazioni di un edificio. In tutti questi casi il proprietario del fondo superiore, per smaltire le acque che il vicino non consentisse di ricevere nel suo fondo, deve ricorrere all'acquedotto coattivo di scarico (v. art. 1043 del c.c.).

Insieme con l'acqua il proprietario del fondo inferiore deve subire lo scarico di materie solide che naturalmente siano commiste all'acqua (ciottoli, fango), non delle altre che vi fossero state aggiunte per opera dell'uomo (colori, sapone e simili).

Per analogia le norme in esame si estendono alle frane. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'estendere per analogia la disposizione in esame alle frane che dai fondi superiori cadono sui fondi inferiori naturalmente. A differenza però di quanto prescrive il secondo comma dell'art. 913, si ammette che il proprietario del fondo inferiore possa fare le opere opportune per impedire la frana.

7.3.1 Nuova disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 913

Il nuovo codice ha integrato con il terzo comma le disposizioni contenute nell'art. 536 del codice del 1865 stabilendo che, se le opere di sistemazione agraria del fondo a valle o del fondo a monte rendono necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, è dovuta un'indennità al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio.

L'innovazione è sostanziale e della massima importanza: essa, ispirandosi ai criteri che hanno permeato le norme del nuovo codice, tende a conciliare gli interessi pubblici connessi allo sviluppo dell'agricoltura con il diritto privato di singoli proprietari.

Difficile, difficilissimo, se non impossibile, stabilire quando una mancata manutenzione del fosso nel fondo superiore abbia arrecato pregiudizio al fondo inferiore, non potendo disporre di un qualsivoglia stato di consistenza del fosso, a monte e a valle.

Per fare ciò occorre una mappatura del reticolo idrografico minore privato, al quale venga associata una geometria minima ed una capacità idraulica che vanno rispettate e mantenute.

A ciò si aggiunge una adeguata capacità di invaso dei terreni in grado di espletare la necessaria ritenzione durante gli eventi di pioggia tale da ridurre e contenere i tempi di corrivazione.

7.4 Massime di giurisprudenza relative all'913 Codice civile

7.4.1 Cass. n. 13097/2011

L'art. 913 c.c. pone a carico dei proprietari, sia del fondo superiore che del fondo inferiore, un obbligo di non fare, vietando ad essi ogni alterazione che abbia per effetto quello di rendere più gravoso ovvero di ostacolare il naturale deflusso delle acque a valle.

7.4.2 Cass. n. 2566/2007

Pur essendo vero che il proprietario del fondo sovrastante non può rendere più gravoso per il proprietario del fondo inferiore il deflusso delle acque che, dal terreno superiore, scolarono verso quello sottostante e pur potendosi ritenere che questo principio, dettato dall'art. 913 c.c., è da considerarsi applicabile anche ai rapporti tra i Comuni confinanti, escludendosi, così, la legittimità di opere, quali le strade pubbliche, eseguite nei territori posti a maggiore quota, in tutti quei casi in cui queste, siccome prive di impianti di smaltimento delle acque piovane, accrescano la quantità e la velocità del deflusso delle acque stesse verso i suoli posti a minore quota, tuttavia tale regola riguarda solo il rapporto tra i proprietari dei due territori, che possono — come detto — identificarsi anche con due enti pubblici. Viceversa, questo principio non si estende al rapporto tra il Comune ed i suoi abitanti, verso i quali l'Amministrazione è, comunque, tenuta all'osservanza del divieto del *neminem laedere* che di per sé implica l'obbligo di adottare, nella costruzione delle strade pubbliche, gli accorgimenti e i ripari necessari per evitare che, dalla strada, le acque che nella medesima si raccolgono o che sulla stessa sono convogliate, legalmente o illegalmente, senza opposizione del Comune proprietario, possano defluire in modo anomalo nei fondi confinanti, così impedendo di arrecare loro un danno ingiusto.

7.4.3 Cass. n. 8067/2005

In tema di scolo delle acque, l'art. 913 c.c., imponendo il divieto di compiere le alterazioni dello stato dei luoghi che possano comportare una sensibile modifica del deflusso delle acque, prevede un nesso causale fra l'opera dell'uomo e l'aggravamento della servitù; pertanto, qualora siano state disposte dal Comune modifiche dell'assetto urbanistico, occorre verificare se le opere realizzate dal proprietario del fondo superiore per convogliare direttamente le acque sul fondo inferiore non siano state determinate dall'operato dell'amministrazione. (Nella specie, era stato accertato che, a seguito delle modifiche dell'assetto urbanistico, le acque venivano direttamente convogliate sul fondo inferiore non soltanto attraverso la griglia apposta dal proprietario del fondo dominante ma anche tramite la strada e la canalizzazione delle acque realizzate dal Comune; la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, rilevando che non era stato compiuto l'accertamento in ordine all'incidenza causale dell'operato dell'amministrazione nell'aggravamento della servitù di scolo).

7.4.4 Cass. n. 13301/2002

La soggezione del proprietario del fondo inferiore a ricevere le acque reflue provenienti dal fondo superiore, stabilita dall'art. 913 c.c., riguarda una limitazione legale della proprietà, non una servitù prediale.

L'art. 913 c.c., in tema di scolo delle acque, ponendo a carico del proprietario sia del fondo inferiore che superiore l'obbligo di non alterare la configurazione naturale del terreno, non vieta tutte le possibili modificazioni incidenti sul deflusso naturale delle acque, ma soltanto quelle che alterino apprezzabilmente tale deflusso, rendendo più gravosa la condizione dell'uno o dell'altro fondo. Sicché si tratta di accertamento di fatto che, se adeguatamente motivato sotto il profilo logico e giuridico, non è censurabile in sede di legittimità.

7.4.5 Cass. n. 14179/2001

In tema di scolo delle acque, la regola del l'art. 913 c.c. trova applicazione, previa la verifica delle ulteriori circostanze di fatto, solamente in caso di aggravamento della situazione anteriore.

7.4.6 Cass. n. 10039/2000

L'art. 913 c.c. impone al proprietario del fondo superiore l'obbligo negativo consistente nel divieto di ogni manufatto che modifichi il deflusso naturale delle acque e correlativamente legittima il proprietario e il titolare di altri diritti sul fondo inferiore ad agire per il ripristino dello stato naturale del luoghi. L'esecuzione di manufatti che rendano più gravoso il naturale scolo delle acque non legittima il proprietario del fondo inferiore al risarcimento per tutti i danni, anche imprevedibili e lontani nel tempo, che comunque obiettivamente si possano collegare alla modifica vietata.

7.4.7 Cass. n. 7934/1997

La norma di cui all'ultimo comma dell'art. 913 c.c. ammette solo eccezionalmente, in relazione ad opere di sistemazione o trasformazione agraria, la possibilità di modificare il deflusso delle acque previa corresponsione di una mera indennità al proprietario del fondo finitimo (derogando all'ipotesi generale che obbliga l'autore delle modifiche alla riduzione in pristino o alla esecuzione di opere eliminative), ma non presuppone che, ogni qualvolta dette opere debbano esser compiute, la modificazione dello scolo possa venir realizzata senza alcun limite, poiché l'interesse del fondo superiore a potenziare la propria produttività va senza meno conciliato con il contrapposto interesse del fondo inferiore a non veder ridotta la propria, con la conseguenza che, ove la modifica dello scolo abbia provocato un assoggettamento ben più gravoso del fondo inferiore, rispetto a quello preesistente (dovuto all'originario dislivello tra i fondi ed al naturale deflusso delle acque), le modifiche (quantunque necessarie per lavori di sistemazione o trasformazione agraria) assumono indubitabili connotati di illiceità (ponendosi contro il generale divieto dell'art. 913 c.c. di rendere più gravoso lo scolo), e non consentono all'autore la semplice corresponsione dell'indennizzo, obbligandolo, per converso, a restituire l'acqua al suo naturale deflusso mediante l'esecuzione di opere che neutralizzino l'aggravamento, ripristinando nella originaria quantità ed intensità lo scolo naturale.

7.4.8 Cass. n. 1928/1997

In tema di scolo delle acque, l'art. 913 c.c., nell'imporre al fondo inferiore di ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo, impone ai proprietari dei rispettivi fondi un obbligo di non fare, il cui contenuto risponde al **divieto di modificare il normale deflusso delle acque**; tale divieto, tuttavia, non riguarda ogni alterazione prodotta dall'uomo, ma solo quelle che comportano una sensibile modifica del decorso delle acque. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del proprietario del fondo sito «a valle» per le opere di elevazione del livello del proprio terreno, avendo accertato, in fatto, che l'interruzione del flusso dell'acqua era stata determinata esclusivamente dalle opere compiute dal proprietario del fondo sito «a monte», il quale aveva portato il livello del proprio terreno 25 metri più in basso della quota dell'alveo di un preesistente fosso).

Molto difficile è la definizione di cosa sia il **normale deflusso** delle acque.

A ciò si rivolge la presente proposta, associando al reticolo idrografico minore stato di consistenza e caratteristiche minime che devono essere rispettate e mantenute.

7.4.9 Cass. n. 1428/1984

In tema di scolo delle acque, la regola dell'art. 913 c.c. — per il quale il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che scolano dal fondo più elevato — trova applicazione soltanto allorché il deflusso avviene «naturalmente», mentre, qualora sia intervenuta l'opera dell'uomo (nella specie, con la costruzione di un vialetto), **è necessario stabilire se essa abbia aggravato, quanto a scolo delle acque, la situazione del fondo inferiore** quale era precedentemente all'opera stessa, tenendo altresì conto al servizio di quale fondo detta opera sia stata costruita (nella specie il vialetto era al servizio del fondo inferiore).

Per poter svolgere l'analisi di cui alla sentenza Cass. N. 1428/1984 occorre disporre dello stato di consistenza del fossi superiore ed inferiore (e più in generale del reticolo idrografico minore) di modo da stabilire se le mutate condizioni siano aggravanti della situazione per il fondo inferiore.

A ciò si rivolge la presente proposta.

Sezione 2 – elementi per una legge regionale di protezione idraulica del reticolo idrografico minore

8 Necessità di un supplemento normativo per l'attribuzione delle funzioni idrauliche

La legge regionale Veneto sulla Bonifica n. 12 8 Maggio 2009 parla delle competenze sui corsi d'acqua pubblica, mentre la L.R. parla di competenze sulle opere di quarta e quinta categoria classificate ai sensi del R.D. 523/1904, nonché di fossi o aste non classificate.

La questione che qui si affronta verte sul problema di individuare i corsi di acqua pubblica (rete principale) e per differenza quelli del reticolo idrografico minore, non demaniale, da censire, cartografare al fine di un piano di manutenzione permanente.

Con R.D. 6357 del 16.09.1901 è stato approvato il primo elenco delle Acque Pubbliche. In tale elenco, compilato a cura del Ministero dei LL.PP., sono indicati i fiumi, i torrenti, i valloni ed i fossi. Questo, successivamente integrato con altri due elenchi suppletivi, ha inteso sicuramente individuare le acque pubbliche ma non i corsi d'acqua.

Il R.D. 1775 del 11.12.1933 al Titoli I Capo I art. 1 comma 4 è andato a definire che entro sei mesi dalla pubblicazione degli elenchi principali e suppletivi delle acque pubbliche nella Gazzetta Ufficiale, gli interessati potevano fare ricorso per le iscrizioni dei corsi d'acqua negli elenchi stessi.

L'art. 1 del richiamato R.D. n. 1775/1933, successivamente abrogato con l'art. 2 del D.P.R. n. 238 del 18.02.1999, ha sicuramente posto dei dubbi sulla coincidenza delle acque pubbliche con i corsi d'acqua pubblica.

La legge n. 36 del 05.01.1994 (Legge Galli) ha definito "pubbliche" tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché estratte dal sottosuolo.

Il successivo regolamento, D.P.R. 18.02.1999 n. 238, al comma 4 dell'art. 1, parla di iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche di acque e non di corsi d'acqua.

Recentemente tale concetto è stato ribadito dall'art. 144 del D. Lgs. 152/2006, dove si parla di tutela e degli usi delle acque superficiali e sotterranee, confermandone l'appartenenza allo Stato.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenza n. 91/2004, in merito al pronunciamento per un vertenza contro la Regione Lombardia, ha chiarito che "...la demanialità delle acque solennemente sancita dall'art 1 della legge n° 36 del 1994, non implica anche acquisizione al demanio di manufatti, opere o terreni necessari per la captazione o l'utilizzo delle acque divenute pubbliche. ...l'art. 1 della legge n° 36 del 1994 innova soltanto la disciplina giuridica del bene "acqua" in sé considerato, ma non quella dei suoi "contenitori" la cui demanialità è definita, rispettivamente dal primo e secondo comma dell'art. 822 C.C.

8.1.1 La classificazione catastale delle acque pubbliche

Presso l'Agenda del Territorio, ex Catasto, tramite le mappe del Catasto Terreni è possibile identificare gli alvei pubblici di fiumi, torrenti, fossi, canali, rigagnoli e laghi in quanto dette entità si configurano come particelle, quindi con precise linee di confine che ne consentono l'esatta posizione e dimensione, benché senza identificativo numerico.

Queste costituiscono un'unica entità catastale definita "acque pubbliche" di cui l'attuale Agenda del Territorio fornisce unica superficie cumulativa per ogni foglio di mappa.

Naturalmente per l'Agenda del Territorio la definizione "acque pubbliche" è da intendersi non riferita al bene "acqua", bensì al "contenitore" con le sue pertinenze quali sponde, golene, zone alluvionali ecc..

Ovviamente le entità similari, ma con identificativo numerico, possono indicare comunque "contenitori di acque" ma di proprietà riconducibile a soggetti diversi quali privati, consorzi o enti pubblici.

8.2 Elementi da normare

Si ritiene che per la normativa datata e le problematiche sopra evidenziate necessiti una **legge regionale** per la precisazione delle competenze sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico minore che, innanzitutto, deve essere identificato, cartografato, censito.

Ai terreni, singolarmente o assunti per aree omogenee, deve essere associata una capacità specifica di invaso.

Nelle more della normativa regionale per il riordino delle competenze, al fine di dare risposte certe ai Comuni ed ai cittadini, si ritiene che per "corsi d'acqua pubblica" si debbano intendere le entità annoverate nel Catasto Terreni sotto la voce "acque pubbliche", e che, salvo diversa disposizione regionale, esse siano di competenza della Regione e/o dei Consorzi di Bonifica.

Per esclusione, o per "differenza", come afferma Regione Lombardia, gli altri impluvi, fossi o aste lungo le quali, anche se non in modo permanente, defluiscono le acque di drenaggio, devono intendersi appartenere al reticolo idrografico minore.

9 Fondo di Protezione Idraulica Comunale (F.PIC)

Al fine di finanziare interventi di protezione idraulica (come sopra definita) sul reticolo idrografico minore è costituito il Fondo Comunale di Protezione Idraulica (F. PIC) nel quale ogni anno, in sede di Bilancio consuntivo, viene destinato dai Comuni un importo pari al 10% dell'ammontare degli oneri di urbanizzazione secondaria introitati nel precedente esercizio dal Comune.

9.1 Obbligatorietà di costituzione del fondo per gli interventi di difesa idraulica sul reticolo idrografico minore

In analogia a quanto già disposto dalla Legge Regionale 20 agosto 1987 n. 44 "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione" per la costituzione del fondo a sostegno degli interventi sugli edifici di culto, è costituito presso i bilanci dei Comuni del Veneto il fondo per gli interventi di Protezione Idraulica.

Tali interventi avvengono su sedimi privati (se così non fosse si tratterebbe di interventi sul reticolo principale o su quello già in affidamento ai Consorzi di Bonifica, cfr. par. Autorità idraulica 5.6) esattamente

come avvengono su edifici privati (ecclesiastici) gli interventi previsti dal Fondo di cui alla LR n. 44 prima citata.

10 Piano Comunale di Protezione Idraulica (P.PIC)

I Comuni redigono, entro 2 anni dall'entrata in vigore della legge, il Piano Comunale di Protezione Idraulica che prevede interventi sul reticolo idrografico minore come precedentemente inteso e definito.

Il Piano è composto da:

- a) Mappatura del Reticolo Idrografico Minore (M.RIM)
- b) Regolamento di Protezione Idraulica Comunale (R.PIC)
- c) Pianificazione degli Interventi di Protezione Idraulica (PI.PIC)

10.1 Elementi del Piano di Protezione Idraulica

Di seguito si descrivono gli elementi che devono comporre il Piano di Protezione Idraulica, in analogia al Piano di Protezione Civile di cui ogni Comune del Veneto si è dotato negli ultimi anni.

10.2 A) Mappatura del Reticolo Idrografico Minore (M.RIM)

Il reticolo idrografico minore deve essere mappato, cartografato e censito su base CTR in scala 1: 5000 e su base catastale vettorializzata 1:2000.

Va poi allestito in un sistema GIS conforme agli standard della Regione Veneto già adottati per gli strumenti urbanistici.

I dati vanno poi comunicati secondo specifici protocolli ad ARPAV che ha allestito il Reticolo idrografico del Veneto, acquisito da varie fonti (Acque Pubbliche L.431/85, Consorzi di Bonifica, grafo dell'U.P. SIT e Cartografia), a scala 1:10.000.

Come il reticolo già predisposto da ARPAV, anche il reticolo idrografico minore allestito dai singoli Comuni deve essere costituito da un livello territoriale lineare (mezzerie dei corpi idrici) e 3 livelli territoriali puntuali (nodi) interconnessi e dotati di verso, che insieme realizzano il grafo.

10.2.1 Variante allo strumento urbanistico comunale

La Mappatura del reticolo idrografico Minore andrà ad integrare il quadro conoscitivo del P.A.T. (P.A.T.I)

La sua approvazione costituirà integrazione automatica al quadro conoscitivo dello strumento urbanistico citato e le variazioni che dovessero intervenire saranno acquisite senza che queste costituiscano variante allo strumento stesso.

Gli eventuali vincoli generati dal Reticolo idrografico minore saranno recepiti automaticamente dal PI.

10.3 B) Regolamento di Protezione Idraulica Comunale (R.PIC)

Il Regolamento individua le attività vietate e soggette ad autorizzazione sui corsi d'acqua del reticolo idrografico minore (privato) e disciplina le funzioni di Protezione idraulica.

L'obiettivo da perseguire si sintetizza nella salvaguardia del reticolo idrografico del territorio comunale e nella protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni.

Le norme del Regolamento forniscono indirizzi progettuali validi per ogni tipo di intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato dei corsi d'acqua del reticolo idrografico minore del territorio comunale e sono costituite da un insieme di regole, criteri operativi e modalità d'intervento atti al conseguimento di un risultato materiale o prestazionale.

Il mancato rispetto del Regolamento deve essere motivato in ragione di evenienze non previste dalle norme o di particolari condizioni del contesto.

Esclusivamente in tali casi, infatti, è facoltà dell'Amministrazione Comunale autorizzare deroghe adeguatamente motivate.

L'Amministrazione Comunale, attraverso i propri organici tecnici ne sorveglia l'osservanza.

Si evidenzia che negli allegati cartografici, la rappresentazione grafica dei corsi d'acqua ha un valore puramente indicativo; la corretta ubicazione del corso d'acqua sarà da valutarsi in loco.

Il Regolamento di Protezione Idraulica è costituito da:

- Elaborato tecnico: composto dalla cartografia e dalla relazione tecnica nella quale viene illustrato come si è proceduto all'individuazione, classificazione e salvaguardia dei corsi d'acqua. Nella cartografia è riportato il reticolo idrico individuato distinto in:
 - Reticolo idrografico principale (alvei demaniali, come definito precedentemente);
 - Reticolo idrografico di Bonifica;
 - Reticolo idrografico minore privato (oggetto della presente proposta).
- Elaborato normativo – Regolamento Comunale di Protezione Idraulica: nel quale sono riportate le attività vietate o soggette a concessione o nulla osta idraulico, all'interno delle fasce di rispetto. All'interno del regolamento è riportato anche lo schema di misura dell'estensione della fascia di rispetto.

Il Regolamento non si applica ai corsi d'acqua inseriti nel Reticolo Idrico Principale (di competenza della Regione Veneto (su sedime demaniale).

10.4 C) Pianificazione degli Interventi di Protezione Idraulica Comunale (PIPIC)

Il Piano degli interventi potrà prevedere:

- ripristino di rami del reticolo idrografico minore soppressi o alterati;
- interventi di manutenzione straordinaria di alvei, fossi, tombini;
- creazione di nuovi rami del reticolo idrografico minore.

10.5 Procedura di adozione ed approvazione del Piano di Protezione Idraulica Comunale (P.PIC)

Il Piano di Protezione Idraulica Comunale viene redatto da soggetto abilitato alla professione iscritto alla Sez. A dell'Ordine degli Ingegneri in possesso di laurea quinquennale con comprovata esperienza in Ingegneria Idraulica e/o Ambientale.

Il Piano viene adottato con Delibera di Consiglio Comunale.

Il piano deve essere sottoposto ad un iter di trasparenza e condivisione con la popolazione mediante la presentazione in pubbliche assemblee e alle principali categorie: agricoltori, commercianti, professionisti

ecc... secondo le modalità del dibattito pubblico (in analogia a quanto previsto dall'art. 22 del D. Lgs. 50/2016) e Agenda 21.

Viene quindi sottoposto alla conferenza dei Servizi Decisoria convocata dal Comune e composta oltre al Comune stesso da:

- Ufficio del Genio Civile
- Autorità di Bacino
- Servizio Forestale Regionale (se competente nel territorio)
- Consorzio di Bonifica (se competente nel territorio)
- Amministrazione Provinciale

L'approvazione del Piano in Conferenza dei Servizi Decisoria avviene a maggioranza.

Il piano dopo l'approvazione della Conferenza dei Servizi Decisoria viene approvato in via definitiva dal Consiglio Comunale e diviene operativo dopo 15 gg dalla pubblicazione Albo Pretorio Comunale.

11 Dichiarazione di pubblico interesse degli interventi di Protezione idraulica

All'atto di formale approvazione del PI.PIC, esso viene dichiarato di pubblica utilità.

12 Soggetto operativo delegato agli interventi di Protezione idraulica

I soggetti abilitati a realizzare interventi sul reticolo idrografico minore sono:

- i Comuni
- i Consorzi di Bonifica
- il servizio forestale regionale
- i singoli privati

12.1 Interventi sul reticolo idrografico minore di iniziativa comunale

Il Comune può intervenire autonomamente mediante proprie mezzi, avvalendosi del fondo di Protezione Idraulica costituito presso il Comune stesso oppure delegare il Servizio Forestale Regionale e/o il Consorzio di Bonifica competente per territorio.

12.2 Interventi sul reticolo idrografico minore di iniziativa privata

Possono presentare al Comune progetti di interventi di miglioramento e recupero del reticolo idrografico minore anche singoli privati proprietari dei fondi su cui insistono gli interventi. Il Comune, valutato il progetto sia sotto il profilo urbanistico/edilizio che sotto il profilo della compatibilità con il Piano Comunale di Protezione Idraulica, può destinare parte del fondo all'uopo costituito al progetto presentato, in misura massima del 70% del valore complessivo delle opere come attestato dal Computo Metrico Estimativo allegato al progetto, redatto assumendo a riferimento, laddove disponibili, i prezzi del Preziario regionale in vigore.

13 Pianificazione di Protezione idraulica condivisa (io li ho definiti Intercomunali mutando il PAT PATI e sposterei in testa tale possibilità)

Più Comuni possono procedere alla redazione del P.CPI in forma associata secondo una delle forma previste dalla legge (Accordo Quadro, Convenzione, ecc...).

14 Finanziamento regionale straordinario in favore dei comuni per la redazione dei piani di Protezione idraulica

La Regione Veneto attiva nel proprio Bilancio un fondo di € 1.000.000,00 € per finanziare la redazione dei Piano di Comunale di Protezione Idraulica nella misura massima del 70 % del preventivo presentato.

L'erogazione del contributo avverrà a consuntivo.

Avranno precedenza nella assegnazione dei contributi regionali i Comuni che manifesteranno la volontà di redigere in forma associata il Piano Comunale di Protezione Idraulica.

Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste

Sezione Difesa Suolo

Segreteria: tel. 041 279 2357 - fax. 041 279 2234 - email: difesasuolo@regione.veneto.it -

PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it

BOZZA